Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1149

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOTTICI, VANIN, LANNUTTI, CASTALDI, GUIDOLIN, GALLICCHIO, DONNO, LEONE, FERRARA, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, FREGOLENT, CANDURA, TOFFANIN, CAUSIN, DE POLI e FERRAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2019

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La problematica a cui si intende porre rimedio con questo disegno di legge ha origine negli anni Venti del secolo scorso, allorché, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, fu necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia.

A causa della difficile situazione economica dell'immediato dopoguerra del primo conflitto mondiale, il Magistrato delle Acque di Venezia propose ai cittadini di effettuare a proprie spese la bonifica e la costruzione dell'argine con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare (imbonito).

Le aree provenienti dall'imbonimento dello specchio acqueo lagunare, ai sensi di legge, entrarono a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, divennero inalienabili finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965, le aree in questione furono trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato.

Da allora ad oggi, tuttavia, non vi è stato alcun atto formale a sancire il passaggio di proprietà delle aree medesime dallo Stato ai cittadini nonostante su di esse, negli anni, siano stati edificati immobili regolarmente registrati in Catasto e nel Piano regolatore generale. Immobili sui quali i cittadini hanno pagato le imposte e che sono anche stati ceduti con atti notarili correttamente rogitati.

Il trascorrere degli anni ha fatto cadere in oblio tutta la vicenda finché, a seguito del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, resasi conto dell'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti le richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse.

La questione riguarda, ad oggi, circa 200 nuclei familiari a ciascuno dei quali il demanio ha intimato il versamento di decine di migliaia di euro.

In questo complesso scenario, che si snoda lungo un arco temporale di quasi un secolo, si colloca il presente disegno di legge che si propone di porre fine in modo definitivo alla vicenda.

La soluzione proposta ricalca quella adottata in una situazione analoga, sempre nel comune di Chioggia, per le aree definite « Ex Forte di Brondolo » alle quali – con l'articolo 5, comma 2-*quater,* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, – è stata applicata la normativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177.

La legge 5 febbraio 1992, n. 177, consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse.

L'unica porzione della legge 5 febbraio 1992, n. 177, non riproposta alla fattispecie in parola riguarda l'inciso presente nell'articolo 6 che recita: « L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici » poiché, nel caso di specie, siamo in presenza di edifici costruiti con le autorizzazioni previste dalle normative urbanistiche del tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato « Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina », individuata con la scheda del federalismo demaniale VEB0676.

2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00